#### STUDIO LEGALE

#### AVV. ANTONELLA RUSSO

VIA E. L. PELLEGRINO, n° 111, is. 150 – 98123 MESSINA Tel. 090.6413038 - Fax 090.6019684

pec: avv.antonellarusso@pec.giuffre.it e-mail:antonerllarusso@studiolegalearusso.it

#### TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA	
SEZIONE LAVORO – IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE	
Reclamo ex art. 669 – terdecies cpc (con richiesta di autorizzazione della	
notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)	
Della sig.ra PORTO ANNA CARMELA, nata a Catania il 13.04.1970, e	
residente in Messina, Via Nazionale n° 76 Q, Briga Marina, C.F.	
PRTNCR70D53C351P, elettivamente domiciliata in Messina, Via E. L.	
Pellegrino, n° 111, is.150, presso lo studio dell'Avv. <b>Antonella Russo,</b> C.F.	
RSSNTN69R52F158T, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura	
speciale in atti ed anche allegata al presente atto, e che dichiara di voler	
ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 cpc, al	
numero di fax 090.6019684, all'indirizzo pec:	92
avv.antonellarusso@pec.giuffre.it, ovvero all'indirizzo mail:	7446915
antonellarusso@studiolegalearusso.it; reclamante,	ab5a46f
<u>CONTRO</u>	odeccfeft
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del	160b7a1
Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato	Serial#:
di Venezia, Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia;	NG CA 3
Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, in persona del legale rappr.te pro	S: S: A: A:
tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia,	RUBAPE
Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia; e costituitosi in primo grado tramite	sso Da: A
il funzionario dell'Ufficio VII – Ambito territoriale di Verona, dott. Dario Lo	NA Eme
Guarro, (c.f.:LGRDRA77T28F537W), con domicilio eletto per quella fase di	Firmato Da: RUSSO ANTONA Emesso Da: ARUBAPE¢ S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
giudizio presso il predetto ufficio in via Caduti del Lavoro n. 3, Verona;	A: RUSS
1	Firmato 🗅



Lifficia Caalastica Degianala non l'Umbria, in persona del legale ronn te pro	
<u>Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria,</u> in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Perugia, Via Carlo Manuali, domiciliato per legge presso	
l'Avvocatura dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia;	
Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, in persona del legale rapp.te pro	
tempore, con sede in Perugia, Via Carlo Manuali, domiciliato per legge presso	
l'Avvocatura dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia;	
Resistenti	
E nei confronti	
Di tutti i controinteressati coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto	
per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevato numero, si	
formula, sin da ora, espressa richiesta di autorizzazione alla notifica del	
presente ricorso, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., attraverso la	
pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali	4469195
PER LA RIFORMA	55a46f7d
dell'ordinanza del 07.08.2017, n. cronol. 4564/2017 (resa nel ricorso cautelare	leccfefbal
"ante causam" n. 578/2017 RG), pubblicata in data 07.08.2017, comunicata	
con pec in pari data, con cui il Tribunale del Lavoro di Verona, in	Serial#: 1
composizione monocratica, ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc "ante	NG CA 3 8
causam"; e, quindi,	\$ S.P.A. P
per l'accoglimento della domanda cautelare "ante causam".	UBAPEC
PREMESSO	so Da: AF
In data 30.09.2016, la ricorrente, Porto Anna Carmela, ha depositato presso	IA Emess
il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, il ricorso ex art. 700 c.p.c.,	ato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
assumendo:	a. RUSSC
	to D



a- di essere docente con contratto a tempo indeterminato di Scuola Primaria in		_
fascia C, e di aver presentato domanda di mobilità territoriale per		
assegnazione ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l'anno		
scolastico 2016/2017, indicando le preferenze territoriali, come richiesto nel		
relativo bando;		
b- di essere venuta a conoscenza che l'Ufficio I.A.T. di Verona, in data		
29.07.2016 aveva pubblicato la graduatoria della detta procedura, nella quale		
alla ricorrente era stato attribuito il punteggio di 15 punti, con punteggio		
aggiuntivo per il comune ricongiungimento di ulteriori 6 punti, e,		
conseguentemente, era stato disposto il trasferimento della stessa nella città di		
Verona, Ambito 002, Istituto comprensivo di San Giovanni Ilarione.		
c- di aver riscontrato delle irregolarità nella gestione della procedura di	22	
mobilità legate ad una differenziazione di trattamento rispetto a colleghi con	74446918	<u></u>
attribuzione inferiori di punteggi, rituale reclamo all'Ufficio Scolastico	nab5a46f	
Regionale per l'Umbria;	Sdecclef	
d- in esito al detto reclamo ed alla successiva convocazione delle parti	1e0b7a1	1
l'Amministrazione resistente proponeva quale tentativo di conciliazione,	Serial #:	
l'assegnazione alla sede di Mantova, che però veniva rifiutata proprio perché	S C A S	; ;
molti colleghi della ricorrente, aventi punteggi identici ed anche inferiori a		:
quello ottenuto dalla stessa, avevano ottenuto l'assegnazione a sedi molto più	∪BAPE0	i
vicine alla loro residenza e tutti, in ogni caso, da Roma in giù, oppure erano	Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195	
rimasti nella sede della precedente assegnazione.	A Emess	
Il ricorso prendeva il n. 4725/2016 e veniva chiamato alla udienza del	ANTON	
18.11.2016 davanti al GL di Messina dott. De Rose.	- OSSO	
	o D <u>a</u> :	_



Nel giudizio si costituiva il MIUR, domiciliato presso l'Ambito Territoriale	
per la provincia di Messina, che proponeva eccezione preliminare di	
incompetenza territoriale, eccezione che veniva accolta dal GL di Messina,	
che con ordinanza del 12.12.2016 dichiarava la propria incompetenza per	
territorio assegnando alle parti il termine di gg. 90 per riassumere la causa	
dinnanzi al Tribunale di Verona, ritenuto competente per territorio.	
La sig.ra Porto Anna Carmela, quindi, ha provveduto a riassumere,	
tempestivamente, presso il Tribunale di Verona, il giudizio cautelare che ha	
preso il n. 578/2017 RG.	
Il Giudice, quindi, ha fissato l'udienza per la data del 27.06.2017.	
In tale udienza, costituitosi il Miur, Ufficio scolastico regionale per il Veneto,	
con memoria difensiva cartacea che contestava le ragioni della ricorrente,	φ
dopo la discussione tra le parti e ulteriore deposito documentale della	
ricorrente, il Giudice del Lavoro di Verona riservava la decisione.	pab 5a46F
Con ordinanza 04.08.2017, pubblicata il 07.08.2017 e comunicata	Sdeccleft
telematicamente alle parti in pari data, Giudice del Lavoro di Verona rigettava	1e0b7a1
il ricorso cautelare in riassunzione della odierna reclamante per carenza del	Serial#:
requisite del "periculum in mora", non avendo ella "fornito elementi concreti	NG CA 3
e specifici che consentano di ritenere che l'assegnazione in via cautelare in	
una sede nell'ambito di Terni [come unica sede per la quale il Ministero non	RUBAPE
aveva dimostrato la corretta assegnazione di docenti con punteggio inferiore	sso Da: A
alla ricorrente] consenta maggiori concrete possibilità di ripristinare il	NA Eme
rapport con i propri familiari rispetto alla permanenza nella provincia di	O ANTOI
<u>Verona".</u>	Firmato Da: RUSSO ANTONA Emesso Da: ARUBAPE¢ S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
	-irmato D
4	<u> </u>

Premesso quanto sopra l'ordinanza di rigetto del cautelare per come motivata	
è meritevole di censura e di riforma, per tutti i seguenti	
MOTIVI DI RECLAMO	
Fumus boni iuris.	
VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241	
DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE	
ARTT 3 e 97 COSTITUZIONE. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE	
RISULTANZE ISTRUTTORIE. OMESSA, INSUFFICIENTE E	
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.	
Va intanto premesso che, come già dedotto nel ricorso originario, al quale si	
rimanda per ragioni di sinteticità, e come risulta dai documenti allegati ad	
esso e che qui si ricordano, con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato	
dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la	1469195
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico	Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEÇ S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
	ccfefbab
2016/2017, sulla base del C.C.N.L. del 08.04.2016.	77a15dee
In virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute	al#: 1e0b
avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria	.A 3
determinato dal punteggio loro riconosciuto, ed a seconda della fase di	. A. S.
mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.	9 9 9
Alla ricorrente veniva quindi assegnato un ambito sito in una regione	ARUBAR
(VENETO) molto distante da quella di residenza (Sicilia), e dagli altri ambiti	sso Da:
indicati prioritariamente tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità,	NA Eme
come si è ampiamente evidenziato nel ricorso introduttivo, che anche qui deve	OTNA
intendersi riportato e trascritto.	n. RUSS
	rmato Dg
5	Ē




La graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR non riporta	
le eventuali precedenze previste dal CCNI art. 13, né viene specificata la Fase	
della Mobilità per la quale si è partecipato.	
Si evidenziava nel ricorso cautelare che colleghi della ricorrente, pur avendo	
un punteggio inferiore a quello della stessa, erano stati assegnati ad ambiti	
indicati dalla medesima. Si specificava dettagliatamente, sul punto, che altre	
colleghe che, come la ricorrente, erano nell'anno precedente assegnate alla	
sede di Perugia ed avevano presentato domanda di mobilità, pur avendo	
ottenuto l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello attribuito alla stessa,	
o sono poi rimaste nella stessa sede di Perugia o hanno ottenuto	
l'avvicinamento alla loro sede di residenza.	
A mero titolo esemplificativo, si riportavano in ricorso i nominativi dei	90
docenti, con i relativi punteggi ottenuti nella graduatoria della detta procedura	7 d44691
di mobilità, che, assegnati nell'anno precedente presso la stessa sede della	oab5a46f
ricorrente, ovvero la sede di Perugia, avevano ottenuto la conferma della detta	deccfeft
sede, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore alla docente Porto:	e0b7a1£
- Giordano E., punti 0;- Diotavelli B., punti 0; Andricciol S., punti 3; -	Serial#: 1
Trimarchi, punti 5; - Santagata G., punti 6; - Loprete, punti 9; - Salmeri, punti	G CA 3 :
9; - Fioriti S., punti 9; -Gabboni Lilia, punti 9; - Carullo A., punti 10; -	S.P.A.
Taschini, punti 10; - Marini V., punti 11; - Giuffré Caterina, punti 12; -	JBAPEC
Mariannunziata, punti 12; - Bubba A., punti 12; - Chioccarelli, punti 12; -	Da: ARU
	Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPE¢ S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
Dragotta E., punti 12; - Togni, punti 12; - Tarsitano, punti 12; - Mattei, punti	TONNA
12; - Nuti, punti 12; - Salmeri G., punti 12; - De Nigris Pia, punti 12; - Tredici	JSSO AN
Elena, punti 12; - Pasqui L., punti 13; - Maestri D., punti 13; - Maria, punti	o Da: RL
6	Firmat



13; - Luciani, punti 13; - Ambrosi, punti 14; - Calderini M., punti 14; -	
Trasciatti, punti 14; - Rita C., punti 15; - Sanfelice, punti 15.	
Trattasi tutti di colleghi residenti anagraficamente in Sicilia, e molti di essi	
provenienti da Catania, Trapani, e dalla stessa provincia di Messina	
(Barcellona P.G., Alì Terme, e paesi vicini).	
Inoltre, altre due colleghe, che nel precedente anno scolastico erano state	
assegnate alla sede di Perugia, come l'esponente, ed entrambe residente	
anagraficamente a Napoli, avevano ottenuto il seguente risultato: Mozillo	
Francesca, con punti 16, ha ottenuto l'assegnazione per l'anno scolastico	
2016/2017 a Roma; Iodice Maria Saveria, con punti 8, ha ottenuto	
<u>l'assegnazione per l'anno scolastico 2016/2017 a Terni.</u>	
A tal proposito controparte, costituitasi in giudizio, si è limitata a tentare di	
spiegare quello che doveva essere, almeno nelle intenzioni, il funzionamento	4469195
dell'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità dei docenti 2016/2017	ib5a46f7
ma che, tuttavia, non ha funzionato correttamente, come si evince da tutti i	deccfefb
precedenti giurisprudenziali già citati e che qui in appresso si citeranno, a	e0b7a15
conferma dell'incontestabile asserzione che gli errori commessi a tal	Serial#: 1
proposito dal MIUR sono incontestabili ed universalmente ormai riconosciuti.	IG CA 3 3
Inoltre dagli atti di controparte non si evince la fase di assunzione dei	S.P.A. R
colleghi della ricorrente, per cui non è possibile verificare in concreto la	UBAPEC
veridicità di quanto dalla stessa affermato.	o Da: AR
Peraltro quelli indicati nel ricorso sono, come già detto, colleghi della	A Emess
ricorrente indicati a caso e solo a titolo esemplificativo, non potendo indicarli	Firmato Dq: RUSSO ANTON/A Emesso Da: ARUBAPE¢ S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
tutti per evidenti ragioni di sinteticità.	RUSSO
	nato Da:
7	Ţ.



A ciò si aggiunga che, comunque, il Giudice del Lavoro di Verona ha ritenuto fondato il ricorso della sig.ra Porto Anna Carmela, rigettandolo solo per asserita insussistenza del requisito del periculum in mora. Invero dalla lettura dell'impugnata ordinanza emerge letteralmente che, "per quanto riguarda i nominativi indicati dalla parte ricorrente, il MIUR si è limitato ad allegare che l'assegnazione dei docenti con punteggio inferiore è avvenuta sulla base dell'ordine di preferenze espressa da tali candidati nelle proprie domande, avendo questi ultimi indicato gli ambiti a cui sono stati poi effettivamente assegnati in una posizione più favorevole rispetto alla ricorrente. L'argomento sulla prevalenza delle preferenze territoriali sui punteggi assoluti deve essere disattesa alla luce di quanto sopra riportato in ordine all'interpretazione della normativa vigente, ritenuta preferibile da parte di questo Tribunale. Si deve quindi ritenere che l'unico ambito territoriale per il quale il Ministero non ha dimostrato la corretta assegnazione di docenti con punteggio inferiore è quello della provincia di Terni". A tale convincimento il Giudice del Lavoro di prime cure perviene dopo aver riportato nella parte motiva dell'ordinanza lunghissimi brani dell'ordinanza del Tribunale di Verona, in sede di reclamo, vertente su identiche questioni trattate nell'odierno giudizio, ordinanza emessa in data 07.03.2017, rg n. 2432/2016. In tale ordinanza il Tribunale di Verona accerta che: "E' pacifico che la reclamata si sia vista in concreto scavalcare – e per diversi ambiti territoriali – da altri docenti, privi di titolo di precedenza e con punteggi inferiori al suo. Né può ammettersi che l'Amministrazione si trinceri dietro



NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195

l'algoritmo algebrico del programma informatico che ha guidato le		_
assegnazioni dei diversi ambiti territoriali: il programma doveva, difatti,		
tradurre in termini matematici i criteri e le priorità dettate dalle previsioni di		
legge e da quelle della contrattazione collettiva di settore. Ciò comporta la		_
"totale inaccoglibilità della pretesa dell'Amministrazione reclamante di		
redigere una unitaria graduatoria "di preferenza", dovendosi invece		_
inevitabilmente procedere a stilare una graduatoria in base al punteggio		
assegnato a ciascun docente per ogni ambito territoriale indicato nelle		
preferenze"		
Il Tribunale di Verona, in sintesi, nell'ordinanza presa ad esempio		
dall'odierno Giudice di prime cure, ha stabilito la violazione da parte		
dell'Amministrazione dell'art. 1 comma 108 della legge 107/2005, nonché		
l'art. 6 CCNI mobilità scuola dell'08.04.2015 e dell'O.M. 241/2016.	7444691:	_
Tali violazioni già accertate pacificamente dall'Ill.mo Tribunale di Verona nel	Dab5a466	
procedimento simile all'odierno, non potranno che essere riscontrate anche	15deccfef	
nel presente giudizio con tutte le conseguenze di legge.	1e0b7a′	
Precedenti giurisprudenziali.	Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEÇ S.P.A. NG CA 3 Şerial#: 1e0b7a15deccfefbab55a4677d4469195	
Ad integrazione dei precedenti giurisprudenziali già indicati nel ricorso	NG CA 3	-
introduttivo, che si devono anche qui considerare riportati, e pur in presenza	S:	
della superiore ordinanza del Tribunale di Verona in composizione collegiale,	RUBAPE	
che il Giudice di primo grado nel presente giudizio ha posto a fondamento	SSO Da: A	
della sua ordinanza, pur considerando pacifici i principi di violazione di legge	NA EB	
e di contrattazione collettiva dinanzi evidenziati, si desidera per completezza	OS ANTO	
espositiva citare altri precedenti nelle more maturati.	a: RUS.	
	imato [	
9		



Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza emessa il 20/10/2016, ha	
affermato che: "deve in conclusione ritenersi che il Ministero, non valutando	
la posizione della ricorrente per l'assegnazione delle sedi negli ambiti da lei	
richiesti, abbia disatteso il criterio dettato dal c.c.n.l., che, come si è detto,	
imponeva il rispetto dell'ordine di preferenza indicato dai partecipanti tra	
tutti gli ambiti territoriali".	
Inoltre allo stesso modo il Tribunale di La Spezia, con l'ordinanza emessa	
il 28/09/2016 ha ritenuto fondata la censura circa l'erroneità delle operazioni	
di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto in considerazione dei	
risultati contraddittori seguiti all'applicazione dell'algoritmo, i cui criteri non	
sono mai stati esplicitati.	
Si cita anche l'ordinanza n. 28744 del 16/09/2016, emessa dal Tribunale di	
<b>Trani</b> che ha dichiarato illegittima l'assegnazione della ricorrente in una sede	d4469199
distante rispetto a quelle indicate nella domanda di mobilità per palese	ab5a46f7
violazione del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria,	Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.	e0b7a15
Nella specie inoltre il Tribunale di Trani ha messo l'accento sul fatto che il	
Ministero non era stato in grado di spiegare (come nel caso ora in esame) i	NG CA 3
criteri utilizzati per l'assegnazione della sede distante rispetto alle preferenze	G S.P.A.
espresse dalla ricorrente e che tale disparità di trattamento concreta una	RUBAPE
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97	iso Da: A
cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della	viA Emes
tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola	Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: AR UBAPEC S.P.A.
dell'8.04.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, nonché dell'art. 28,	a: RUSSG
	irmato D
10	ш.



co. 1, DPR n. 487/1994.	
A quanto sopra si aggiunga anche che in giurisprudenza si è andato	
affermando ormai in modo pacifico che: il Giudice riassegna la docente	
anche presso un Ambito che la docente non aveva indicato nella domanda	
di mobilità. A tal riguardo si cita il Tribunale di Pavia, nella persona della	
dott.ssa Ferrari, che con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del dicembre 2016,	
ha accolto le istanze tutte di una docente, riassegnandola presso un Ambito	
che seppure non indicato, risultava essere prossimo (secondo la tabella di	
vicinorietà di cui all'O.M.), a quelli indicati, per cui, la docente è potuta	
rientrare presso un luogo di lavoro il più vicino possibile alla propria famiglia,	
richiesta formulata ma rigettata anche nel presente giudizio, sulla base	
dell'erroneo convincimento del Giudice di primo grado che l'odierna	9
reclamante non poteva essere riassegnata presso un ambito non indicato nella	Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
domanda di mobilità.	bab 5a 466
Il Tribunale di Messina, per le mobilità 2016 e 2017 ha recentemente statuito	Sdeccfef
che è il criterio del merito e del punteggio a dover essere decisivo. Il Miur,	1e0b7a1
invece, si era difeso in giudizio asserendo che era possibile graduare i docenti	3 Serial#.
non in base al punteggio assoluto ma in ragione delle loro scelte. Si è così	NG CA :
compreso il motivo per cui soggetti con punteggi più bassi abbiano ottenuto	S.P.A
sedi migliori di altri, come nel caso che ci occupa: il MIUR e gli Uffici hanno	NRUBAPI
usato parametri meramente legati alle opzioni di scelta e non al merito.	sso Da: /
Il Tribunale di Messina ha così stigmatizzato duramente tale scelta chiarendo	NIA Eme
che "dall'esame della documentazione in atti risulta che sebbene la ricorrente	Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: AR UBAPE¢ S.P.A. NG CA 3
appartenesse alla fase B sono stati assegnati presso l'ambito Sicilia 0016 -	Da: RUSS
44	Firmato [
11	

Ambito indicato dalla ricorrente quale prima preferenza - docenti con un punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente ed appartenenti alla fase C e quindi successiva a quella della ricorrente. Ne consegue che non avendo parte resistente nè allegato nè fornito prova alcuna che i posti assegnati alle docenti appartenenti alla fase C si siano creati solo in seguito alla conclusione della fase B, deve ritenersi illegittimo il mancato trasferimento della ricorrente presso l'ambito richiesto" (Tribunale di Messina, 7 agosto 2017, GDL Dott.ssa Bellino). Alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra citati, emerge palesemente, oltre la violazione delle norme sopra indicate da parte del Ministero resistente, anche una chiara violazione del disposto di cui all'art. 3 della Costituzione. Ed invero, tutti i docenti partecipanti alla indetta procedura di mobilità avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio attribuito; tanto per rispettare i principi di equità e giustizia, che animano il funzionamento della Pubblica Amministrazione anche nell'assegnazione delle sedi. Per i medesimi motivi, si è recentemente pronunciato il Tribunale del Lavoro di Salerno, che nell'ordinanza di accoglimento del proposto ricorso di urgenza ha, così statuito: "la presente domanda cautelare è meritevole di accoglimento sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. In ordine al fumus, appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni di altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno



Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195

degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i	
posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio	
inferiore".	
Nulla di più e nulla di diverso da quanto è avvenuto, purtroppo, anche nel	
caso che ci occupa!	
Ad analoghe conclusioni, inoltre, è giunto, recentemente anche il Tribunale	
del Lavoro di Trani, ove il G.L. adito ha riconosciuto la palese violazione	
del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, basato sul	
merito riconducibile al punteggio che è stato attribuito all'insegnante durante	
la fase dei trasferimenti e, conseguentemente, ha emesso un'ordinanza di	
accoglimento del proposto ricorso di urgenza, condannando l'Ufficio	
Scolastico Regionale Puglia a collocare la docente nella corretta sede,	39195
ovviamente differente da quella alla stessa assegnata dall'algoritmo del	6f7 d4 46
MIUR.	bab 5a4
A ciò si aggiunga quanto già evidenziato in primo grado, vale a dire che il	deccfef
MIUR, relativamente al detto bando di mobilità, aveva elaborato le "tabelle di	e0b7a1£
vicinanza", secondo le quali, laddove il candidato non avesse espresso tutti gli	erial#: 1
	CA 3 8
ambiti nazionale, come nel caso di specie, il sistema (ovvero l'algoritmo di	
cui sopra), avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto di	PEC S.I
dette tabelle.	AR UBA
Ebbene, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta davvero	-so Da: /
difficile immaginare che, partendo dalla Provincia di Messina, alla docente	IA Emee
Porto non sia stato possibile attribuire una sede più vicina alla sua residenza o,	Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: AR UBAPE¢ S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
	SUSSO
quantomeno, confermare la sede in cui era stata assegnata nell'annualità	rto Da: F
13	Firma



scolastica precedente!		_
Ed invero, vale ancora rilevare come la ricorrente sia stata trasferita a quasi		_
1.200,00 Km dalla propria sede di residenza e a quasi 380 Km dalla		
precedente sede di assegnazione, ancora una volta in aperta violazione ai		
principi normativi dettati in materia.		
In tema di mobilità obbligatoria, infatti, viene normativamente previsto che il		_
docente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di precedente		_
assegnazione.		_
Nel caso che ci occupa, dunque, tale disposto è stato, ampiamente, violato con		_
evidenti gravi ripercussioni sulla ricorrente!		
Ed invero, la conferma dell'assegnazione ad una sede lavorativa collocata a		_
quasi 1.200,00 Km dalla propria sede di residenza, come già detto e come		_
meglio si dirà in appresso, peraltro, presso un Istituto Scolastico raggiungibile	7744691	_
con estrema difficoltà con i comuni mezzi di trasporto pubblici,	   Pab5a46	_
comporterebbe per la ricorrente un vero e proprio stravolgimento della sua	15d eccfe	_
vita, professionale e personale, nonché del suo intero nucleo familiare.		
***	Serial#:	
VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241	3 0 0 0	
In conclusione, sul requisito della fondatezza della domanda, non ci si può		
esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'amministrazione	RUBAPE	
scolastica ha assegnato l'istante ad una sede indicata nella domanda di	sso Da: A	
trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su	NA E	_
un posto maggiormente preferito dalla docente, sia a dir poco carente di	mato Da: RUSSQ ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEÇ S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab55a46f7d4469195	_
motivazione.	-a:-RUSS	_
	mato D	

Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito	
territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere	
generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero atto di fede, né	
particolare, cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente).	
(V. al riguardo Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011).	
L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di	
certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad	
adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola	
prova l'illegittimità della condotta amministrativa.	
È infatti perfino superfluo rammentare che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7	
agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione	
dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono addotti a fondamento	92
delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i	d446919
provvedimenti amministrativi. (cfr. Consiglio di Stato, sez, V, sentenza	Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
11/10/2005 n° 5479).	deccfeft
Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella nota inviata	1e0b7a1
all'istante, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del	Serial#:
provvedimento di trasferimento, del tutto priva di alcuna motivazione!	NG CA 3
In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi totalmente delle	S.P.A.
"procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero", ribaltando	JUBAPE
diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di	so Da: Al
motivazione degli atti amministrativi.	IA Emes
L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una	ANTON
mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare "eventuali	Firmato Da; RUSSO ANTONIA Emesso Da; ARUBAPEC S.P.A.
	- - mato Da
15	证



richieste di chiarimento" presso "gli uffici amministrativi competenti", con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto. L'Amministrazione resistente non ha adempiuto all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede deteriore, rispetto a chi vanta un minor punteggio. Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, "...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195 amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella nella valutazione dei presupposti del provvedimento". (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257). Orbene, proprio muovendo dalla considerazione che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della scellerata procedura di mobilità i cui esiti sono stati aggravati dalla omessa motivazione, il presente ricorso pur provando con assoluta certezza la fondatezza del diritto vantato dalla docente, contiene argomentazioni inerenti circostanze che si è ipotizzato essere alla base del grave danno cagionato dalla p.a. ai danni della ricorrente. Fermo restando quindi il difetto di motivazione e l'invalidità dell'atto



impugnato, ci si riserva di fornire ulteriori argomentazioni che si riterranno	
utili a seguito delle difese di controparte.	
Alla luce di quanto sin qui argomentato, si coglie, dunque, a piene mani la	
fondatezza delle domande avanzate nel presente ricorso.	
Periculum in mora.	
Mentre il Giudice del Lavoro di Verona ha sostanzialmente, anche se in parte,	
accolto la domanda della ricorrente, ritenendo che quanto meno risulta	
ampiamente provato il fumus boni iuris, vale a dire che la stessa andava	
assegnata quanto meno ad un ambito territoriale della provincia di Terni, al	
quale sono immotivatamente stati assegnati colleghi con punteggio inferiore,	
pur trattandosi di un ambito che la ricorrente aveva anche scelto tra le sue	
preferenze, lo stesso ha ritenuto non sussistente il requisito del "periculum in	а15deccfefbab5a46f7d4469195
mora".	ib5a46f7
Ebbene, tale parte dell'ordinanza lascia davvero straniati per più di un motivo.	decofefb
Nell'impugnata ordinanza vi è scritto letteralmente che: "la ricorrente non ha	e0b7
fornito elementi concreti e specifici che consentano di ritenere che	Serial#: 1
l'assegnazione in via cautelare in una sede nell'ambito di Terni consenta	NG CA 3
maggiori concrete possibilità di ripristinare il rapporto con i propri familiari	S.P.A. I
rispetto alla permanenza nella provincia di Verona".	Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPE¢ S.P.A. NG CA 3 ;
Ebbene, questa incredibile considerazione, va censurata decisamente sotto più	so Da: A
di un profilo.	JA Emes
Nel ricorso introduttivo al giudizio si erano elencati rigorosamente, e si era	SANTON
anche fornita la relativa prova documentale, i motivi più che validi che	a: RUSSG
	mato De
17	這



legittimavano il ricorso alla procedura cautelare: l'urgenza di un	
provvedimento di sospensione dell'ordine di trasferimento in provincia di	
Verona prima dell'inizio dell'imminente anno scolastico; la presenza di un	
figlio di soli 10 anni, con disagi di natura psicologica, causati proprio dalla	
lontananza dalla madre, che già il minore ha dovuto subire lo scorso anno,	
nonostante la ricorrente fosse tornata in città in ogni occasione possibile.	
In particolare si è dimostrato che il figlio Venuti Giuseppe è risultato	
affetto da: "disturbi del comportamento ed obesità grave", così come	
certificato dal dott. Giuseppe Scimone, nell'allegata documentazione	
medica.	
Si è dimostrato che la ricorrente, inoltre, presta assistenza alla anziana madre,	
Visalli Caterina, ed alla anziana zia Visalli Francesca, entrambe conviventi	10
con la stessa, le quali sono portatrici di gravi patologie invalidanti, e si è	ato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEÇ S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
prodotta la relativa documentazione ospedaliera.	ab5a46f7
Si è evidenziato che la ricorrente potrebbe vedere i familiari solo nelle	deccfefb
festività natalizie, pasquali ed estive, non avendo, per disposizioni	e0b7a1f
contrattuali, diritto a ferie e non avendo la possibilità di raggiungere la città di	Serial#:
Messina nei fine settimana in quanto la lontanissima sede di destinazione non	NG CA 3
è facilmente raggiungibile dai comuni mezzi di locomozione. Si è precisato	8, 9 4, 9 4, 9
che il paese di San Giovanni Ilarione.	JUBAPE
Ma alla luce del non condivisibile ragionamento del Giudice di primo grado,	so Da: AF
occorre aggiungere anche le seguenti considerazioni:	A Emess
a-dalla città di Verona al paese di S. Giovanni Ilarione si arriva in ulteriori 3	ANTON
ore di viaggio.	RUSSO
	rto Da:



b-il marito della ricorrente è macellaio presso un supermercato di Messina, e la tipologia di suo lavoro presso una ditta privata non è suscettibile di trasferimento al nord Italia. c-la ricorrente è figlia unica, e quindi si occupa da sola, oltre che dell'anziana e malata madre, e della zia che vive con la famiglia, anche del bambino, che quest'anno frequenterà la seconda media, e che già lo scorso anno ha ottenuto risultati scolastici non molto soddisfacenti, certamente soprattutto a causa della mancanza della mamma. d-la ricorrente soffre di una forma di depressione, conseguenza della depressione post partum; anche per tale motivo soffre di stati di panico e di paura di volare; la stessa infatti non ha mai preso un aereo in tutta la sua vita. Significa che per raggiungere Verona e viceversa, ed arrivare al paese di destinazione, distante dal capoluogo altre 3 ore di viaggio, la ricorrente dovrebbe impiegare ogni volta almeno 20 ore di viaggio! Ma non solo: nel paesino di San Giovanni Ilarione non vi sono hotel, né pensioni, né camere in affitto, ma soltanto la possibilità di affittare una abitazione. Tale circostanza, però, è oltremodo gravosa, visto che non la ricorrente non potrebbe nemmeno dividere il costo dell'affitto con altri colleghi. Anche sotto il profilo del costo della permanenza nel paese di destinazione, si evidenzia la illegittimità del provvedimento amministrativo, atteso che lo stipendio mensile servirebbe malamente solo per vivere in Veneto, per l'affitto di una abitazione, e per i rari spostamenti in Sicilia. -quando la ricorrente insegnava presso l'ambito di Perugia, utilizzava i pullman della società Baltour, che viaggiano tra Catania ed il capoluogo



Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195

umbro. Vaggiando di notte, e spendendo solo circa 80 euro andata e ritorno,	
•	
nello scorso anno scolastico, viaggiando 10 ore di notte, è riuscita a garantire	
la sua presenza in famiglia ogni 15 gg. Cosa impossibile in caso di conferma	
del trasferimento in provincia di Verona!	
Pertanto, l'ulteriore protrarsi di tale situazione, causerà, all'evidenza, un	
serissimo e non riparabile nocumento alla ricorrente ed al nucleo familiare	
della stessa.	
Peraltro, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la ricorrente non ha fornito	
elementi concreti che potessero provare che una assegnazione nell'ambito di	
Terni fosse più agevole per mantenere il contatto con la famiglia.	
Ebbene: da un lato, se tale convincimento non fosse viziato da erronea e	
fuorviante motivazione, ne deriverebbe che nel ricorso introduttivo la	
ricorrente, come ogni altro ricorrente, avrebbe dovuto preventivamente	NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
provare un minore disagio di ogni singola città a cui avrebbe potuto essere	ib5a46f7
assegnata rispetto alla città di Verona; quindi avrebbe dovuto provare i	deccfefbz
vantaggi di Catania, di Cosenza, di Napoli, della stessa Terni, ecc. ecc.,	e0b7a15
rispetto a Verona, e così via, rapportando altre decine e decine di preferenze	erial#: 1
rispetto all'ambito veneto. Prova certamente non fornibile con atti concreti,	3 CA 3 8
ma solo raggiungibile attraverso l'esercizio pratico del buon senso.	S.P.A. NG
Invero: se già l'assegnazione di Perugia nell'anno scolastico precedente aveva	BAPEC :
	Da: ARU
causato dei disagi alla reclamante, ma nonostante ciò, in via subordinata si era	
chiesto la conferma di tale assegnazione, è di elementare evidenza che i disagi	TO NA E
sarebbero da considerare quanto meno raddoppiati in raffronto ad una	SSO AN'
assegnazione lontana dalla residenza di ulteriori 530 km rispetto alla stessa	Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.
20	Firmato
20	



città umbra. Non ha considerato il Giudice di primo grado che se già era oneroso e lesivo un trasferimento in centro Italia, un ulteriore trasferimento in un paesino distante 3 km da Verona, sarebbe stato oggettivamente, ex se, molto più oneroso? Cosa avrebbe dovuto o potuto provare la ricorrente al riguardo? E' chiaro, a parere della reclamante, che l'ordinanza impugnata, che riconosce la fondatezza del fumus boni iuris ma non quella del periculum in mora, per come argomentata dal giudice di primo grado, vada senz'altro riformata. Ciò anche alla luce dell'ulteriore elemento di valutazione offerto in sede di discussione d'udienza, che anche per l'anno scolastico 2017/2018 la ricorrente non ha ottenuto le chieste assegnazioni, giusto rigetto della sua domanda di mobilità comunicato dal Ministero dell'Istruzione con email Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195 di pochi giorni antecedenti l'udienza del 26.06.2017, e che è stata prodotta telematicamente, ed anche in formato cartaceo in udienza. Ciò ad ulteriore conferma della grave circostanza per la quale, qualora il presente reclamo non fosse malauguratamente accolto, la ricorrente non avrebbe altri strumenti almeno per i prossimi due anni di avvicinarsi al suo nucleo familiare, se non quello delle volontarie dimissioni dal lavoro! Anche sotto tale profilo il requisito del periculum in mora si considera ampiamente soddisfatto. Il Tribunale di Bari, già in precedenza, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che sussistono senz'altro i requisiti dell'invocata tutela cautelare, in caso di "illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest'ultimo un



pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a	
recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione,	
non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed	
economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a	
prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi".	
Nel caso che ci occupa, le difficoltà di spostamento della reclamante sono	
notevolmente più gravi.	
Tale situazione di estrema oggettiva difficoltà incide direttamente sui	
diritti inerenti alla persona e certamente di natura non patrimoniale, in	
particolare il diritto ad assicurare a sé ed alla propria famiglia	
un'esistenza libera e dignitosa, che trova il proprio fondamento	
costituzionale nell'art. 36 Cost.	
In più, la ricorrente, qualora il presente reclamo non venisse	14469195
malauguratamente accolto, non potrebbe trascorrere più tempo con la propria	b5a46f7q
famiglia, venendo meno al suo diritto - dovere irrinunciabile di educare i figli,	leccfefba
riveniente direttamente dall'art. 30 della Carta Costituzionale.	90b7a15c
Infine, esiste di certo il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere	Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: AR UBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
il diritto per il tramite delle vie ordinarie possa determinare, ove la condotta	G CA 3 £
illegittima venga perpetuata (e non se ne può dubitare), un pregiudizio	8. P. A.
irreparabile non risarcibile per equivalente.	UBAPEC
Alla luce di quanto sin qui argomentato e della documentazione allegata al	o Da: AR
presente ricorso, emergono, quindi, le prove sufficienti a fondare e	A Emess
documentare l'esistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora.	ANTONIA
La sussistenza dei suddetti entrambi requisiti giustifica, certamente,	RUSSO /
24 Sussistenza dei Suddetti entramoi requisiti giustinea, certamente,	nato Da:
22	First



l'instaurazione del presente procedimento cautelare, e la riforma	
dell'ordinanza di rigetto impugnata.	
Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra PORTO ANNA CARMELA, ut supra	
rappresentata, difesa e domiciliata	
PROPONE RECLAMO	
AFFINCHE' L'ECC.MO TRIBUNALE DI VERONA	
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE VOGLIA:	
Contrariis reiectis:	
-Preliminarmente disporre l'acquisizione del fascicolo n. 578/2017 R.G.,	
relativo al provvedimento oggetto del presente reclamo;	
-Sempre preliminarmente ed in via cautelare ed urgente, in accoglimento	φ
del presente reclamo, e riformando il decreto impugnato, previa	5deccfefbab5a46f7 d4469195
disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che	oab5a46f
lo impediscono, sussistendo anche il danno grave ed irreparabile, sospendere	Sdeccieft
l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni	
presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito Territoriale di	Serial#:
Verona – e quindi nell'I.C. di S. Giovanni Ilarione (VR) - assegnando anche	NG CA 3
temporaneamente e con riserva la sig.ra Porto Anna Carmela presso l'Ufficio	S P. A.
Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina	imato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a1
(nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti), o, in via	iso Da: A
ulteriormente subordinata, in altra scuola rientrante in altro ambito e provincia	AlA Emes
siciliani, o calabresi, o in ogni caso secondo l'ordine indicato dalla ricorrente	ANTON
nella domanda di mobilità, seguendo le tabelle di vicinorietà rispetto agli	:: RUSSC
	mato De



ambiti della provincia di Messina; o, in via ancor più subordinata, assegnare		
in via urgente e cautelare la ricorrente presso l'ambito territoriale di Terni,		1
come suggerito e riconosciuto conforme a legge dal Giudice di primo grado;		-
		-
e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a		-
tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel		-
merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione		-
all'emanando chiesto provvedimento cautelare; e, nelle more, in ogni caso,		_
sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai		-
suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito		_
Territoriale di Verona;		
- Nel merito, in riforma integrale del provvedimento reclamato, accogliere il		
reclamo con qualsiasi statuizione e per l'effetto accogliere le domande svolte		
nel ricorso cautelare "ante causam" e, quindi:	4469195	
1) <b>In ordine al "fumus boni iuris",</b> ritenere e dichiarare l'illegittimità	5a467 d	-
	cofefbab	
ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero	.7a15de	
convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali	14. 1e0b	
operazioni e/o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti della	A 3 Serie	_
ricorrente al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa e di	) 98 	-
inserirla nella giusta posizione in graduatoria; e disponendo - anche previa	EC S.P./	_
disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in	RUBAP	
quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n.	so Da: A	
107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge	A Emes	
n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della sig.ra Porto Anna Carmela	ANTON	
all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale	Firmato Dq: RUSSQ ANTONA Emesso Da: AR UBAPE¢ S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195	
and any and a contraction, near a minutes and a contraction and a	ato Da:	_
24	. Ei	



della Provincia di Messina, così come anche richiesto con la domanda di	
mobilità come prima scelta, e/o, comunque nell'ordine indicato nella	
medesima domanda di mobilità in base ai posti disponibili e senza	
discriminazione alcuna nel rispetto del punteggio riportato in graduatoria e dei	
criteri di vicinorietà; ordinando quindi a parte resistente di provvedere a tale	
trasferimento;	
2) In via subordinata rispetto alle domande di cui al superiore punto 1),	
disporre il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito territoriale di Terni,	
presso il quale la ricorrente avrebbe già dovuto essere trasferita, rispetto a	
Verona, giuste argomentazioni dell'ordinanza del Giudice di primo grado che	
si intendono qui riportate e trascritte;	
3) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni	99
subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del mancato	Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
trasferimento della stessa;	ab5a46f
4) Condannare parte resistente al pagamento di tali danni, oltre accessori di	deccfefb
legge;	e0b7a1E
5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di	Serial#: 1
giudizio, a favore del sottoscritto procuratore distratta rio che dichiara di aver	NG CA 3
anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.	G S.P.A.
6) In via istruttoria ordinare a tal fine agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c.,	Firmato Da: RUSSÓ ANTON/A Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3
l'acquisizione in giudizio dell'algoritmo e dei criteri adottati nelle operazioni	se Da: Al
di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola primaria, finora mai	ulA Emes
resi pubblici;	O ANTON
Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.	Ha: RUSS
	irmato D
25	



Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in	
materia di lavoro e che si tratta di un giudizio di reclamo e che il contributo	
dovuto è dovuto in misura fissa in € 73,50.	
Si produce: - ordinanza reclamata; - ricorso per riassunzione introduttivo del	
giudizio davanti al Tribunale del Lavoro di Verona; - memoria difensiva del	
MIUR; fascicolo di produzione del giudizio ex art. 700 cpc, davanti al	
Tribunale di Verona; contributo unificato; procura alle liti.	
Istanza per la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.	
Nell'interesse della sig.ra Porto Anna Carmela, rappresentata e difesa	
dall'avv. Antonella Russo, giusta procura in atti,	
Premesso	
- Che il presente atto di reclamo ha per oggetto la modifica dell'ordinanza del	
04.08.2017, pubblicata il 07.08.2017 e comunicata telematicamente alle parti	14469195
in pari data, con la quale il Giudice del Lavoro di Verona rigettava il ricorso	Serial#: 1e0b7a15deccfefbab5a46f7d4469195
cautelare in riassunzione della odierna reclamante per carenza del requisite	deccfefb
del "periculum in mora, e conseguentemente l'accertamento dell'erroneità	e0b7a15
dell'individuazione della sede assegnata alla docente Porto Anna Carmela	Serial#: 1
nella procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello	
nazionale per la Scuola Primaria per l'anno scolastico 2016/2017, e, per	S. A.
l'effetto, l'accertamento del diritto della reclamante ad ottenere	UBAPEC
l'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della Provincia di	o Da: AR
Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza o,	A Emess
quantomeno, presso la sede in cui la ricorrente era stata assegnata	ANTON
nell'annualità scolastica precedente ovvero la sede di Perugia.	RUSSO
men amagna procedence of reto in bode di i ciugia.	Firmato Da: RUSSO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3
26	F



- Che tale reclamo, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio,	
cosi come è avvenuto per i precedente ricorso ex art. 700 cpc, deve essere	
notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti i	
docenti interessati alla procedura di mobilità territoriale per assegnazione	
ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l'anno scolastico	
2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a	
tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali D'Italia.	
- Che la notifica del reclamo nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa	
atteso l'altissimo numero di contro interessati residenti in tutti i Comuni	
italiani, nonché la mancata indicazione degli estremi dei loro indirizzi, e	
arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la reclamante attese le ragioni di	
urgenza sottese al reclamo.	60
Tutto ciò premesso, la reclamante, come sopra rappresentata e difesa,	7 4469
chiede	ab5a46f
che l'On. Tribunale adito, in composizione collegiale, voglia autorizzare la	5deccfefbab5a46f7d4469195
notifica ai sensi dell'art. 151 cpc (derogando dalle formalità previste per la	e0b7a15
notifica per pubblici proclami dall'art. 150 cpc), nel modo meno oneroso e	Serial#: 1
più tempestivo possibile, mediante pubblicazione del ricorso nel sito	G C A 3
internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e/o	
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e/o dell'Ufficio Scolastico	BAPEC
	Da: ARL
Provinciale di Perugia, e/o, comunque, nei modi e termini ritenuti più	Dą: RUSSO ANTONJA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Şerial#: 1e0b7a1
opportuni.	O AN O
Messina 22.08.2017	Ö ANT
 Avv. Antonella Russo	RUSS:
 	Pa

